



*Questo testo è una versione provvisoria.  
La versione definitiva che sarà  
pubblicata su [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) è  
quella determinante.*

## **Ordinanza sull'organizzazione del settore del gas per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSG)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 maggio 2022<sup>1</sup> sull'organizzazione del settore del gas per garantire l'approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 1a* Sistema di monitoraggio: gestione

Il settore specializzato Energia gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore del gas.

*Art. 1b* Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati

<sup>1</sup> Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulle capacità di importazione ed esportazione, sull'acquisto, sulla produzione e sul consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

<sup>2</sup> Il settore specializzato Energia adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.

<sup>3</sup> La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia all'Ufficio federale dell'energia (UFE) e ad altre autorità federali o cantonali nonché all'ASIG o alla sua organizzazione d'intervento in caso di crisi per garantire l'approvvigionamento del Paese in gas naturale, se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale.

<sup>1</sup> RS 531.81

<sup>4</sup> I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.

<sup>5</sup> Il settore specializzato Energia, l'ASIG e la sua organizzazione d'intervento in caso di crisi sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull'osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell'approvvigionamento economico del Paese.

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'ASIG gestisce un'organizzazione d'intervento in caso di crisi per garantire l'approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate.

*Art 4* Collaborazione

In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l'ASIG collaborano con l'UFE, l'Ufficio federale della protezione della popolazione, l'esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.

*Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr